



## COMUNICATO STAMPA n. 14/26

Lussemburgo, 12 febbraio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-471/24 | PKO BP (Indice di riferimento critico)

### **Crediti immobiliari: l'obbligo di informazione che incombe alla banca non le impone di comunicare al consumatore i dettagli della metodologia di un indice di riferimento regolamentato che serve a calcolare un tasso di interesse variabile**

*La clausola del contratto che include un indice di riferimento come il WIBOR non determina, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore*

Nel 2019 un consumatore polacco ha stipulato con una banca un contratto di credito immobiliare della durata di 20 anni, mutuando l'equivalente di circa 100 000 euro. Al mutuo si applicava un tasso d'interesse variabile, calcolato sulla base dell'indice di riferimento WIBOR 6M<sup>1</sup>, maggiorato di un margine fisso della banca. Alla data di conclusione del contratto, quasi tutti i mutui ipotecari in Polonia venivano concessi a tasso variabile e indicizzati al WIBOR.

Il WIBOR rientra in un quadro normativo<sup>2</sup> dell'Unione, destinato ad assicurare l'accuratezza e l'affidabilità degli indici di riferimento, garantendo così un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Inoltre, la Commissione europea l'ha classificato<sup>3</sup> tra gli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari, soggetti a requisiti rafforzati per garantirne l'integrità e la solidità.

Il consumatore sostiene dinanzi a un giudice polacco che la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse è abusiva e, pertanto, non lo vincola. Egli contesta alla banca di non avergli spiegato in modo attendibile, completo e comprensibile come viene calcolato il WIBOR 6M, quali fattori influenzano il suo valore e quale ruolo svolgono le banche stesse nella fissazione di tale indice. A suo avviso, in mancanza di tali informazioni, egli non era in grado di valutare le conseguenze finanziarie del contratto, mentre l'intero rischio connesso alla variazione del tasso di interesse è stato posto a suo carico.

Il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso chiede se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>4</sup> si applichi alla clausola contestata e, in caso affermativo, se essa rispetti i requisiti previsti da tale direttiva. Esso chiede in particolare se, in mancanza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del WIBOR, la clausola in questione debba essere considerata abusiva.

**La Corte constata che la direttiva sulle clausole abusive si applica al caso di specie.** A ciò non ostano né il fatto che la legge nazionale fissi le norme per la determinazione del tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento né il fatto che il WIBOR sia in parte disciplinato dal diritto dell'Unione. Infatti, qualora le disposizioni nazionali si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione di un tale tasso di interesse, **lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l'indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che si aggiunge, la clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento quale il WIBOR può essere esaminata alla luce della direttiva.**

**Il requisito di trasparenza**<sup>5</sup> previsto dalla direttiva **non obbliga la banca a fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di un indice di riferimento come il WIBOR.** In materia di crediti immobiliari residenziali, il dovere di informazione della banca è disciplinato a più livelli dal diritto dell'Unione<sup>6</sup>. Tuttavia, esso differisce dagli obblighi

imposti all'amministratore dell'indice di riferimento. Spetta a quest'ultimo pubblicare o mettere a disposizione i principali elementi della metodologia di ciascun indice che fornisce e ai quali la banca può rinviare il consumatore. **Le eventuali informazioni supplementari fornite dalla banca non devono dare un'immagine distorta di tale indice.**

Per quanto riguarda il carattere potenzialmente abusivo della clausola contestata<sup>7</sup>, la Corte ricorda che il WIBOR è oggetto di una disciplina giuridica esaustiva a livello dell'Unione, il cui rispetto è garantito dalle autorità nazionali competenti. Pertanto, **poiché l'indice di riferimento quale il WIBOR può essere considerato conforme a tale quadro giuridico, la clausola che lo include non crea, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore**<sup>8</sup>.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Il WIBOR 6M («Warsaw Interbank Offered Rate») è un indice di riferimento dei depositi in zloty polacchi a sei mesi sul mercato interbancario in Polonia.

<sup>2</sup> [Regolamento \(UE\) 2016/1011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

<sup>3</sup> [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/1368](#) della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/482](#) della Commissione, del 22 marzo 2019.

<sup>4</sup> [Direttiva 93/13/CEE](#) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

<sup>5</sup> Ai sensi della direttiva 93/13, nella misura in cui la clausola che fissa il tasso di interesse di un credito immobiliare costituisce l'oggetto principale del contratto, il carattere potenzialmente abusivo di tale clausola può essere esaminato solo se non è stata presentata in modo chiaro e comprensibile (requisito di trasparenza).

<sup>6</sup> [Direttiva 2014/17/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

<sup>7</sup> La valutazione dell'eventuale carattere abusivo della clausola in questione può avvenire solo dopo aver constatato che essa non rispetta il requisito di trasparenza.

<sup>8</sup> Ciò vale anche se la banca che ha concesso il credito fornisce alcuni dati utilizzati dall'amministratore per calcolare i valori successivi dell'indice di riferimento o se tali dati non corrispondono sempre a operazioni effettive.